



IFRS UPDATE

3 | 2023

IMPLICAZIONI DELL'IFRS 17 PER I NON ASSICURATORI

PREMESSA

L'IFRS 17 *Contratti assicurativi* è stato emesso nel maggio 2017, in sostituzione del principio provvisorio IFRS 4, che consentiva di applicare diversi criteri contabili ai contratti assicurativi sulla base dei principi contabili applicati localmente.

L'IFRS 17 introduce un modello di valutazione uniforme per i contratti assicurativi, che include i requisiti relativi alla misurazione dei flussi di cassa di esecuzione, i tassi di sconto correnti e la rilevazione degli utili durante il periodo di copertura.

Il nuovo principio assicurativo non è stato di facile implementazione da parte delle compagnie di assicurazione, con gli assicuratori che hanno iniziato ad applicare l'IFRS 17 dal 1° gennaio 2023. È stato necessario implementare nuovi sistemi IT, nuovi piani dei conti e prevedere una forte collaborazione con gli esperti attuariali.

Sebbene l'IFRS 17 abbia inciso in modo significativo sulle compagnie di assicurazione, l'ambito di applicazione dei requisiti dell'IFRS 17 si applica ai "contratti assicurativi" (con alcune eccezioni), anche qualora gli stessi non siano emessi da compagnie di assicurazione, ovvero a tutti quei contratti emessi da società non assicurative che però rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

Se società non assicurative sono interessate dalla transizione all'IFRS 17, le conseguenze pratiche dovrebbero essere identificate il prima possibile, in quanto la contabilizzazione dei contratti in conformità con i requisiti dell'IFRS 17 può essere complessa e richiedere modifiche significative a sistemi e processi attualmente in essere.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IFRS 17

L'IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi, compresi i contratti di riassicurazione emessi da un'entità (IFRS 17.3(a)).

I «contratti assicurativi» sono definiti come:

Un contratto ai sensi del quale una parte (l'emittente) accetta un significativo rischio assicurativo di un'altra parte (il titolare della polizza) impegnandosi a risarcire il titolare della polizza se un determinato evento incerto futuro (l'evento assicurato) dovesse avere degli effetti negativi su quest'ultimo.

Il rischio assicurativo è definito come:

Rischio, diverso da un rischio finanziario, trasferito dal titolare di un contratto all'emittente.

Pertanto, un contratto che trasferisce solo un rischio finanziario non rientrerebbe nella definizione di contratto assicurativo. Ad esempio, un'entità può stipulare un contratto che comporta il pagamento di flussi di cassa variabili in relazione alle fluttuazioni del valore di mercato di un indice azionario pubblico. Questo contratto può trasferire un rischio significativo, però trasferirebbe solo un rischio finanziario perché l'unico rischio riguarda una possibile variazione futura di un indice dei prezzi di uno strumento finanziario. Tale contratto sarebbe probabilmente contabilizzato ai sensi dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Alcuni contratti possono trasferire un rischio assicurativo significativo, ma non rientrare comunque nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Questo perché l'IFRS 17 prevede una serie di esclusioni dall'ambito

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L'IFRS 17 *Contratti assicurativi* è in vigore per i periodi di rendicontazione annuale che iniziano il 1° gennaio 2023 o dopo tale data (i.e. fine esercizio al 31 dicembre 2023 e successivi).

IMPATTO CONTABILE

L'IFRS 17 cambia radicalmente il modo in cui i contratti assicurativi sono contabilizzati dagli assicuratori. I non assicuratori possono essere interessati se emettono contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dei requisiti dell'IFRS 17, cosa che potrebbe non essere sempre immediatamente evidente.

di applicazione, richiedendo specificamente (o, in alcuni casi, consentendo) l'applicazione di altri IFRS al posto dell'IFRS 17 - si veda IFRS 17.7-8A.

Questa pubblicazione tratta cinque esclusioni dall'ambito di applicazione che richiedono o consentono l'applicazione di altri principi:

- Contratti assicurativi posseduti;
- Contratti di garanzia;
- Contratti di servizio a tariffa fissa;
- Contratti di garanzia finanziaria emessi; e
- Indennizzi emessi dal venditore in un'aggregazione aziendale.

CONTRATTI ASSICURATIVI POSSEDUTI

Quasi tutte le entità stipulano una qualche forma di assicurazione per mitigare il rischio derivante dalle operazioni aziendali. Ad esempio, assicurazione contro danni materiali, responsabilità civile aziendale, errori e omissioni, ecc.

Sebbene tali contratti rientrino generalmente nella definizione di contratti assicurativi di cui all'IFRS 17, il paragrafo 7, lettera g), esclude specificamente dall'ambito di applicazione del principio:

I contratti assicurativi in cui l'entità è il titolare della polizza, a meno che tali contratti non siano contratti riassicurativi posseduti.

Pertanto, il titolare della polizza non applica l'IFRS 17 e applica invece altri IFRS applicabili. In molti casi, le entità contabilizzeranno tali contratti come spesa lungo il periodo di copertura applicabile.

Questa esclusione dell'ambito di applicazione non si applica ai contratti riassicurativi posseduti da un'entità, il che significa che se il contratto assicurativo posseduto comporta un indennizzo all'entità per il contratto assicurativo che essa stessa emette (i.e. contratti sottostanti), il contratto posseduto rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

CONTRATTI DI GARANZIA

Esempio 1

L'entità A produce frigoriferi. Quando vende unità ai clienti, l'entità A include una garanzia di 5 anni, per cui l'entità A riparerà o sostituirà l'unità in caso di malfunzionamento a causa della normale "usura" durante quel periodo.

Domanda

Questa garanzia rientra nella definizione di contratto assicurativo?

Analisi: La garanzia rilasciata dall'entità A rientra nella definizione di contratto assicurativo, perché trasferisce un significativo rischio assicurativo, ossia il rischio che i frigoriferi non funzionino durante il periodo coperto dalla garanzia. Tuttavia, l'IFRS 17.7(a) esclude dall'ambito di applicazione del principio:

Garanzie fornite da un produttore, commerciante o dettagliante in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente (vedere IFRS 15 Ricavi da contratti con i clienti).

Supponendo che l'entità A sia un "produttore, commerciante o dettagliante" e che la garanzia sia fornita "in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi", la garanzia fornita dall'entità A sarebbe contabilizzata ai sensi dell'IFRS 15 anziché dell'IFRS 17.

Significato di "produttore, commerciante o dettagliante"

Il termine «produttore, commerciante o dettagliante» non è definito in alcun IFRS. Il motivo per cui lo IASB ha introdotto l'esclusione dall'ambito di applicazione sull'IFRS 17.7(a) è esposto nell'IFRS 17.BC89-90:

BDO Insight

Determinare se l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17 per le garanzie offerte da produttori, commercianti e dettaglianti sia corretta per un'entità può essere difficile in base a fatti e circostanze specifici, ad esempio quando vengono offerte garanzie oppure il rapporto tra l'entità che offre la garanzia e l'entità che fornisce il bene al cliente soggetto alla garanzia.

BC89: L'IFRS 17 prevede l'esclusione dell'ambito precedentemente esposta nell'IFRS 4 per le garanzie fornite dal produttore, commerciante o dettagliante in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente. Tali garanzie potrebbero fornire al cliente la sicurezza che il prodotto in questione funzionerà come previsto dalle parti perché conforme alle specifiche concordate, oppure potrebbero fornire al cliente un servizio in aggiunta alla garanzia che il prodotto sia conforme alle specifiche concordate.

BC90: Tali garanzie rientrano nella definizione di contratto assicurativo. Tuttavia, il Board ha deciso di escluderli dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Il Board ha osservato che, se si applicasse l'IFRS 17, le entità applicherebbero generalmente l'approccio di

allocazione dei premi a tali contratti, il che risulterebbe in una contabilità simile a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'IFRS 15. Inoltre, secondo il Board, la contabilizzazione di tali contratti allo stesso modo degli altri contratti con i clienti fornirebbe informazioni comparabili per gli utenti dei bilanci delle entità che emettono tali contratti. Pertanto, il Board ha concluso che la modifica della contabilità per questi contratti imporrebbe costi e interruzioni senza alcun beneficio significativo.

Dunque, l'impostazione dello IASB, nel mantenere l'esclusione dall'ambito di applicazione che era dell'IFRS 4, si focalizza sul rapporto costi-benefici, e sul fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni coerenti rispetto agli altri contratti che l'entità stipula con i clienti.

Nel determinare se un'entità è un «produttore, commerciante o dettagliante», le entità dovrebbero considerare se l'entità che rilascia le garanzie vende abitualmente anche i beni o i servizi associati cui le garanzie si riferiscono. Le entità devono inoltre considerare le definizioni di questi termini (e i termini equivalenti tradotti in lingue diverse dall'inglese nei principi contabili IFRS) nei dizionari.

Un esempio di entità che non rientrerebbe nell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17.7(a) sarebbe un'entità che offre garanzie su apparecchiature vendute ai clienti da terze parti non correlate. Tale entità dovrebbe valutare se tali garanzie possano essere escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17 nel caso in cui soddisfino i criteri di cui all'IFRS 17.8 per determinati contratti di servizio a tariffa fissa.

Significato di «in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente»

L'IFRS 17 non contiene indicazioni su come debba essere interpretato «in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente», pertanto le entità devono esercitare il proprio giudizio. Le entità dovrebbero considerare lo scopo dell'esclusione dall'ambito di applicazione e i fatti e le circostanze applicabili ai fini di tale valutazione.

La tempistica di acquisto di tali garanzie da parte dei clienti può essere un fattore indicativo, così come il prezzo attribuito a tali garanzie.

Ad esempio, se un rivenditore offre una estensione di garanzia per un periodo di 2 anni a un cliente quando viene acquistato un bene e il cliente ha un periodo determinato per decidere se acquistare la copertura assicurativa (ad esempio 3 mesi dalla data di acquisto), si riterrebbe generalmente che questa garanzia sia "in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente".

Al contrario, se il prezzo dell'estensione della garanzia viene stabilito solo dopo la scadenza di un periodo di garanzia iniziale obbligatorio (ad esempio 1 anno), sarebbe più difficile affermare che l'estensione di garanzia è offerta "in relazione alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente". Questo perché i termini contrattuali dell'estensione di garanzia non sarebbero determinati nel momento in cui il bene viene fornito al cliente.

Questa conclusione può cambiare in alcuni scenari di gruppo. Ad esempio, se un'entità controllante vende beni ai clienti e la sua controllata offre estensioni di garanzia sui beni venduti, allora nel bilancio consolidato della controllante, si può applicare l'esclusione dall'ambito di applicazione di cui all'IFRS 17.7 (a). Nel bilancio individuale della controllata che offre le garanzie, la controllata non ha trasferito altri beni o servizi; quindi, l'esclusione dell'ambito di applicazione nell'IFRS 17.7(a) non si applicherebbe perché tali garanzie non sono "connesse alla vendita dei suoi beni o servizi a un cliente".

CONTRATTI DI SERVIZIO A TARIFFA FISSA

Esempio 2

L'entità G offre servizi di assistenza stradale ai clienti in cambio di CU100 al mese. Nel caso in cui un cliente richieda assistenza stradale, G è pronta a fornire riparazioni di pneumatici, avviamento della batteria, ecc.

Domanda

I contratti di servizi di assistenza stradale offerti dall'entità G rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17?

Analisi: i contratti di assistenza stradale rientrano nella definizione di contratti assicurativi perché trasferiscono un significativo rischio assicurativo dal cliente all'entità G - il rischio che il cliente possa subire una perdita a causa di danni a pneumatici, una batteria difettosa, ecc., in cui l'entità G risarcirà il cliente.

Tuttavia, l'IFRS 17.8 consente alle entità una scelta per determinati tipi di contratti. L'entità può infatti scegliere di applicare l'IFRS 15 anziché l'IFRS 17 ai contratti che emette se, e solo se, sono soddisfatte determinate condizioni. L'entità può effettuare tale scelta caso per caso, ma la scelta per ciascun contratto è irrevocabile. I criteri e la valutazione di tali criteri rispetto alle casistiche di cui all'esempio 2 sono esposti di seguito (si noti che tutti e tre i criteri devono essere soddisfatti):

Criteri IFRS 17.8	Valutazione - Esempio 2
L'entità non riflette una valutazione del rischio associato a un singolo cliente nel fissare il prezzo del contratto con tale cliente;	Il costo del servizio è di CU100 al mese indipendentemente dal cliente (i.e. G non si assume una significativa sottoscrizione del rischio quando stipula contratti).
Il contratto risarcisce il cliente fornendo servizi, e non con pagamenti in contanti al cliente; e	L'entità G fornisce assistenza stradale; Non risarcisce i clienti con denaro contante.
Il rischio assicurativo trasferito col contratto deriva principalmente dall'utilizzo dei servizi da parte del cliente piuttosto che dall'incertezza del costo di tali servizi.	La maggior parte dell'incertezza deriva dal fatto che un cliente avrà bisogno dell'assistenza stradale; il costo della fornitura di tali servizi è relativamente stabile e noto all'entità G.

Pertanto, l'entità G può scegliere di applicare l'IFRS 17 o l'IFRS 15 ai propri contratti di servizi di assistenza stradale. Potrebbe essere necessario un maggiore giudizio nella valutazione dei criteri di cui all'IFRS 17.8 in casistiche diverse da quelle sopra esposte.

CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA EMESSI

I contratti di garanzia finanziaria (FGC) emessi possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 in base a fatti e circostanze specifici.

L'IFRS 17.7(e) esclude dall'ambito di applicazione del principio i «contratti di garanzia finanziaria, a meno che l'emittente non abbia precedentemente affermato esplicitamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e abbia adottato il criterio di contabilizzazione applicabile ai contratti assicurativi. L'emittente deve scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria l'IFRS 17 o lo IAS 32 *Strumenti finanziari: presentazione*, l'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* e l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. L'emittente può effettuare tale scelta caso per caso, ma la scelta per ciascun contratto è irrevocabile».

Le conseguenze pratiche di questa esclusione dall'ambito di applicazione possono essere dimostrate utilizzando diversi esempi, tra cui una spiegazione dei requisiti del principio precedente all'IFRS 17, l'IFRS 4.

Esempio 2A - IFRS 4 (precedente alla data di entrata in vigore dell'IFRS 17)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L è la controllante di M. ▪ L deve CU50.000 alla banca. ▪ M emette un contratto di garanzia finanziaria (FGC) al creditore di L. ▪ Se L è inadempiente sul prestito bancario, M è contrattualmente obbligato ai sensi del FGC a pagare qualsiasi saldo in sospeso. ▪ L non ha pagato un premio a M in cambio del FGC. <p><u>Domanda</u></p> <p>Come dovrebbe essere contabilizzato il FGC emesso da M?</p>	<pre> graph TD A[M issues FGC to L's lender] --> B[L's lender] A --> C[Subsidiary M] D[Parent L] --> C </pre>

Analisi: prima della data di entrata in vigore dell'IFRS 17, si applicava l'IFRS 4. Il FGC emesso da M rientra nella definizione di contratto assicurativo perché espone M a un significativo rischio assicurativo (cioè il rischio che M possa dover risarcire la banca in caso di inadempienza della controllante L). Il rischio di credito di L non è un "rischio finanziario" e pertanto non è escluso dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Questo perché il rischio è specifico di un'entità e non è un indice pubblico di credito, che sarebbe considerato rischio finanziario.

L'IFRS 4.4(d) consentiva alle entità di scegliere come contabilizzare gli FGC emessi, analogamente all'IFRS 17.7(e) di cui sopra. In pratica, molte entità societarie hanno scelto di applicare l'IFRS 4 a tali FGC e, poiché l'IFRS 4 consentiva alle entità di continuare ad applicare i criteri contabili in uso, le entità potrebbero aver continuato a contabilizzare gli FGC su base "incurred" (i.e. nell'esempio precedente, M rilevarebbe le perdite solo nel caso in cui la controllante L sia inadempiente).

Esempio 2B - IFRS 17	
<p>La casistica è identica all'esempio 2A, sennonché M ora applica l'IFRS 17 anziché l'IFRS 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L è la controllante di M. ▪ L deve CU50.000 alla banca. ▪ M emette un contratto di garanzia finanziaria (FGC) al creditore di L. ▪ Se L è inadempiente sul prestito bancario, M è contrattualmente obbligata ai sensi del FGC a pagare qualsiasi saldo in sospeso. ▪ L non ha pagato un premio a M in cambio del FGC. <p><u>Domanda</u></p> <p>Come dovrebbe essere contabilizzato il FGC emesso da M?</p>	<pre> graph TD Lender[L's lender] ParentL[Parent L] SubsidiaryM[Subsidiary M] M[M issues FGC to L's lender] ParentL --> SubsidiaryM M --> Lender M --> SubsidiaryM </pre>

Analisi: poiché l'IFRS 17 è ora in vigore, deve essere applicato l'IFRS 17.7(e), che richiede che M applichi:

- IFRS 17; o
- IFRS 9, IFRS 7 e IAS 32

M non può più contabilizzare il FGC rilasciato al creditore di L su base “*incurred*” - deve applicare i requisiti dell'IFRS 17, che sono significativamente complessi, o i requisiti dell'IFRS 9, utilizzando il modello delle perdite attese su crediti. In entrambi i casi, il passaggio all'IFRS 17 influenzerà la contabilizzazione di M per il FGC emesso.

Questi tipi di FGC emessi sono comuni tra parti correlate. Sebbene l'effetto del FGC emesso scompaia nel bilancio consolidato della Capogruppo L, il FGC deve essere contabilizzato nel bilancio individuale di M.

Molte entità potrebbero preferire l'applicazione del modello delle perdite attese su crediti agli FGC emessi, in quanto potrebbero considerarlo meno oneroso da applicare rispetto all'IFRS 17. Tuttavia, al fine di misurare le perdite attese su crediti, l'IFRS 9 richiede comunque a M di monitorare se si è verificato un aumento significativo del rischio di credito da quando è stato emesso il FGC, la probabilità di default di L, la perdita data dal default, ecc.

Transizione all'IFRS 17

A nostro avviso, se un'entità aveva precedentemente applicato l'IFRS 4 ai propri FGC prima della data di entrata in vigore dell'IFRS 17, è accettabile, al momento della transizione all'IFRS 17, applicare l'IFRS 9, se un'entità desidera farlo, anziché applicare l'IFRS 17. L'effetto di questa redesignazione sarebbe contabilizzato sulla transizione all'IFRS 17 (ossia alla prima data del periodo comparativo, il 1° gennaio 2022 per le entità con periodo di rendicontazione che segue l'anno solare).

INDENNIZZI EMESSI DA UN VENDITORE IN UN'AGGREGAZIONE AZIENDALE

In un'operazione di aggregazione aziendale, l'entità venditrice può fornire all'acquirente un indennizzo relativo alle passività potenziali dell'entità oggetto della vendita. Tale indennizzo stabilisce che l'entità venditrice rimborserà l'acquirente nell'eventualità in cui l'acquirente sia tenuto a effettuare un pagamento.

Esempio 3

L'entità A è la controllante dell'entità B e A redige il bilancio consolidato. L'entità B ha diverse passività potenziali relative a cause legali in cui l'entità B è citata in giudizio per danni. L'entità B non ha rilevato alcuna passività nel proprio bilancio perché le azioni legali non soddisfano i requisiti dello IAS 37 per essere rilevate (IAS 37.14).

L'entità A accetta di vendere l'entità B all'entità C, con l'entità B che soddisfa la definizione di impresa. Come parte del contratto di compravendita, l'Entità A accetta di risarcire l'Entità C se una qualsiasi delle cause legali pendenti alla data di acquisizione comporta che l'Entità B sia tenuta a pagare i danni. Dal punto di vista economico, l'entità A rimane esposta alla passività potenziale successiva alla vendita dell'entità B. Pertanto, se l'entità B, in una delle cause sorte prima dell'aggregazione aziendale, fosse condannata al pagamento di 1.000 CU di danni, l'entità A sarebbe conseguentemente obbligata a pagare l'entità C 1.000 CU.

Per chiarezza, l'indennizzo emesso dall'Entità A non si riferisce ad eventi o condizioni che possano dar luogo a una responsabilità successiva alla data in cui l'Entità C acquisisce l'Entità B (ad esempio, una causa in cui l'Entità B è citata in giudizio per circostanze derivanti dall'acquisizione di B da parte di C).

Domande

1. L'indennizzo emesso dall'entità A deve essere contabilizzato come un contratto assicurativo emesso nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 *Contratti assicurativi*?
2. In caso di risposta negativa, in che modo l'entità A deve contabilizzare l'indennizzo emesso all'entità C?

Domanda #1 - L'indennizzo è un contratto assicurativo nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17?

Analisi: l'IFRS 3.27-28 specifica i requisiti relativi al modo in cui l'entità C deve contabilizzare l'attività derivante da indennizzo in qualità di acquirente nell'aggregazione aziendale. È meno chiaro come l'entità A, in quanto emittente dell'indennizzo, debba contabilizzare l'effetto dell'indennizzo.

Nel caso in cui si verifichi un evento futuro contingente (ad esempio, l'entità B è dichiarata colpevole in una causa e tenuta a pagare i danni), l'entità A è tenuta a effettuare un pagamento all'entità C, che sembra rientrare nella definizione di rischio assicurativo; tuttavia, l'IFRS 17.B11 afferma:

*Il rischio assicurativo è il rischio che l'entità accetta dal titolare della polizza. Ciò significa che l'entità deve accettare, dall'assicurato, **un rischio al quale l'assicurato era già esposto**. Qualsiasi nuovo rischio creato dal contratto per l'entità o il titolare della polizza non è un rischio assicurativo.*

L'entità C (l'acquirente dell'entità B) non era esposta alle passività potenziali prima dell'esecuzione del contratto di compravendita. Pertanto, il contratto che crea l'esposizione al rischio in capo all'entità C (la compravendita) non può trasferire il rischio assicurativo perché l'entità C non era «già esposta» a tale rischio prima di stipulare il contratto di compravendita. Come afferma l'IFRS 17.B11: "Qualsiasi nuovo rischio creato dal contratto per l'entità o l'assicurato non è un rischio assicurativo."

Pertanto, l'entità A non dovrebbe contabilizzare l'indennizzo emesso all'entità C in occasione della compravendita come contratto assicurativo emesso nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 perché non rientra nella definizione di contratto assicurativo, poiché il contratto di compravendita non trasferisce un rischio assicurativo precedente alla compravendita dall'entità C all'entità A.

Si noti che questa conclusione sarebbe diversa se l'entità A vendesse l'entità B all'entità C, con A e C che sono compagnie assicurative, e A successivamente vende un contratto riassicurativo all'entità C, con la riassicurazione che limita le perdite in cui C incorrerà con riferimento ai contratti diretti che B ha emesso ai suoi assicurati. Ciò è dovuto al fatto che, in tal caso, i rischi che l'entità C sta trasferendo all'entità A sono rischi pre-esistenti a causa del fatto che l'entità C accetta il rischio assicurativo acquisendo i contratti assicurativi emessi dall'entità B e quindi acquistando il contratto di riassicurazione dall'entità A. La distinzione principale è che i rischi pre-esistenti in questo caso derivano dai contratti assicurativi emessi dall'entità B ai singoli assicurati, mentre nello scenario societario di cui sopra, non vi sono assicurati terzi al di fuori delle entità A, B e C.

Domanda #2 - In che modo l'entità A deve contabilizzare l'indennizzo emesso?

Analisi: Poiché l'IFRS 17 non si applica all'accordo di indennizzo emesso dall'Entità A, è necessario determinare quale principio contabile IFRS si applica.

Prima del contratto di compravendita, l'entità A contabilizzava le passività potenziali relative alle azioni legali come passività potenziali rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 37. Ciò è dovuto al fatto che il potenziale deflusso di risorse economiche non derivava da un accordo contrattuale e pertanto non rientrava nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (IAS 37.2), e le passività potenziali non soddisfacevano i criteri di rilevazione per essere registrate come accantonamenti.

Una volta che il contratto di compravendita è stato eseguito e l'entità A ha venduto l'entità B, l'entità A non è direttamente responsabile delle azioni legali in quanto l'entità A non è più la controllante dell'entità B. Tuttavia, l'accordo di indennizzo ha l'effetto di restituire al tempo stesso il rischio all'entità A.

Ci sono due posizioni su come l'entità A dovrebbe contabilizzare l'accordo di indennizzo:

Posizione 1: l'entità A si trova nella stessa posizione economica in cui si trovava prima della compravendita e, pertanto, non ci dovrebbero essere conseguenze contabili dalla vendita dell'entità B. Dunque, l'entità A continuerebbe a contabilizzare le cause legali come passività potenziali. Ciò è supportato dal fatto che IAS 37 non prevede la cancellazione o requisiti relativi a quando una passività potenziale debba essere trattata secondo un diverso principio contabile (ad esempio l'IFRS 9). Il contratto di compravendita è semplicemente un meccanismo legale per permettere all'entità A di continuare a detenere il proprio rischio.

Posizione 2: IAS 37 non si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (IAS 37.2) e, una volta eseguito il contratto di compravendita, l'entità A ha la responsabilità contrattuale di pagare in contanti in futuro. Ciò differisce dai fatti e dalle circostanze precedenti all'esecuzione della compravendita, perché allora l'entità A non aveva l'obbligo contrattuale di pagare in contanti; vi era incertezza sul sorgere o meno di qualche obbligo, in attesa dei risultati del procedimento giudiziario. Pertanto, l'entità A dovrebbe contabilizzare l'indennizzo come strumento finanziario nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

A nostro avviso, entrambe le posizioni 1 o 2 di cui sopra sono un'applicazione accettabile dei requisiti dei principi contabili IFRS. Le entità devono sviluppare una politica contabile in conformità allo IAS 8 e applicarla in modo coerente. Le entità che applicano l'una o l'altra posizione dovrebbero prendere in considerazione gli opportuni obblighi di informativa relativi alla potenziale passività che l'entità A potrebbe essere tenuta a pagare.

CONCLUSIONE

Come dimostrato in precedenza, l'IFRS 17 può applicarsi a entità che non emettono contratti generalmente considerati come "contratti assicurativi".

La presente pubblicazione non è esaustiva, in quanto l'IFRS 17 prevede altre e numerose esclusioni dall'ambito di applicazione per:

- Attività e passività dei datori di lavoro da piani di benefici per i dipendenti (IAS 19, IFRS 2) e obblighi di benefici pensionistici riportati in piani pensionistici definiti (IAS 26)
- Diritti e obblighi contrattuali subordinati all'uso futuro o al diritto di utilizzare un elemento non finanziario (canoni di licenza, royalties, pagamenti variabili e altri pagamenti di leasing contingenti) (IFRS 15, IAS 38, IFRS 16)
- Garanzie di valore residuo fornite da un produttore, commerciante o dettagliante e garanzie di valore residuo di un locatario nei leasing (IFRS 15, IFRS 16)
- Corrispettivo potenziale pagabile o da ricevere in un'aggregazione aziendale (IFRS 3)
- Alcuni contratti di carte di credito

I non assicuratori devono valutare attentamente gli effetti dell'IFRS 17 nel primo bilancio in cui l'IFRS 17 è efficace.



Contatti:

BDO Italia S.p.A.

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

www.bdo.it



Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

BDO Italia S.p.A. società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee.
All rights reserved.

Tradotto in italiano e pubblicato da:

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 10/2023 BDO (Italia) – IFRS UPDATE - Tutti i diritti riservati.